

N. [REDACTED] R.G.

N. [REDACTED] R.G. N.R.

TRIBUNALE DI FIRENZE

PRIMA SEZIONE PENALE

Il Giudice, dott. Franco Attinà,
nel procedimento sopra indicato a carico di

A) [REDACTED] nato in [REDACTED] il [REDACTED] res. in [REDACTED]
elettivamente dom.to in via [REDACTED]
del foro di Firenze;
- libero assente;
- difeso dall'avv. di fiducia [REDACTED] del foro di Firenze;

imputato dei seguenti reati:

in concorso con [REDACTED] (nei cui confronti si procede separatamente)

A) del reato p. e p. dagli artt. 113-589 commi 1 e 2 c.p. perché, per colpa consistita in generica negligenza, imprudenza, imperizia, ed in particolare:

- il [REDACTED] quale committente dei lavori di riparazione del tetto dell'immobile sito in [REDACTED]

- non essendosi attenuto, nella fase di pianificazione e progettazione dei lavori suddetti, ai principi e alle misure di tutela di cui all'art. 15 D.lgs. 81/08 (art. 90 comma 1 lett. a) D.lgs. 81/08);
- non avendo nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che predisponendo il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) avrebbe pianificato la sicurezza del cantiere e gestito i rischi interferenziali (art. 90 comma 3 D.lgs. 81/08) nonché quale datore di lavoro di [REDACTED]
- non avendo predisposto il piano operativo di sicurezza per i lavori suddetti (art. 96 comma 1 lett. G) d.lgs. 81/08)
- avendo consentito che i lavori indicati iniziassero senza che fosse stata preventivamente accertata la resistenza del piano coinvolto al peso degli operai e dei materiali di impiego, essendo la copertura ove si effettuava la lavorazione costituita da travi portanti ad "Y", intervallate da lastre di eternit e pannelli in vetroresina, entrambi materiali non portanti (art. 148 comma 1 D.lgs. 81/08), e consentendo che i lavori iniziassero senza che fosse garantita la sicurezza degli addetti, ovvero senza disporre strutture protettive come tavole sopra le orditure, sottopalchi, reti di sicurezza, e senza che i lavoratori fossero dotati di dispositivi anticaduta, quali imbracature di sicurezza (art. 148 comma 2 D.lgs. 81/2008);

DA

- non avendo adottato sul predetto cantiere, data la presenza, su parte della copertura, di materiali infiammabili, mezzi ed impianti di estinzione di incendio idonei, come estintori portatili o carrellati di primo intervento, consentendo così che, verificatosi un principio di incendio nel corso della lavorazione, fosse necessario applicare nel punto carta catramata, con l'ausilio di un cannello da riscaldamento alimentato a GPL (art. 64 comma 1 lett. a) d.lgs. 81/08);
- non avendo fornito al dipendente [REDACTED] i dispositivi di protezione individuali necessari per il lavoro che stava eseguendo, quali scarpe antinfortunistiche ed imbracatura di sicurezza (art. 18 comma 1 lett. d) D.lgs. 81/08)
- non avendo somministrato al dipendente [REDACTED] una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza in relazione al lavoro da svolgere (art. 37 comma 1 D.lgs. 81/08)
- avendo ommesso di adottare, in coordinamento con il datore di lavoro dell'impresa [REDACTED] le misure di cautela di cui all'art. 15 D.lgs. 81/08 (art. 95 comma 1 D.lgs. 81/08) - il [REDACTED] quale legale rappresentante dell'omonima ditta, esecutrice delle lavorazioni di riparazione del tetto dell'immobile sito in [REDACTED]
- non avendo predisposto il piano operativo di sicurezza per i lavori suddetti (art. 96 comma 1 lett. G) d.lgs. 81/08)
- non avendo verificato le condizioni di sicurezza dei lavori predetti, affidati alla sua ditta (art. 97 comma 1 D.lgs. 81/08);
- avendo consentito che i lavori indicati iniziassero senza che fosse stata preventivamente accertata la resistenza del piano coinvolto al peso degli operai e dei materiali di impiego, essendo la copertura ove si effettuava la lavorazione costituita da travi portanti ad "Y", intervallate da lastre di eternit e pannelli in vetroresina, entrambi materiali non portanti (art. 148 comma 1 D.lgs. 81/08), e consentendo che i lavori iniziassero senza che fosse garantita la sicurezza degli addetti, ovvero senza disporre strutture protettive come tavole sopra le orditure, sottopalchi, reti di sicurezza, e senza che i lavoratori fossero dotati di dispositivi anticaduta, quali imbracature di sicurezza (art. 148 comma 2 D.lgs. 81/2008);
- non avendo adottato sul predetto cantiere, una volta verificata la presenza, su parte della copertura, di materiali infiammabili, mezzi ed impianti di estinzione di incendio idonei, come estintori portatili o carrellati di primo intervento, consentendo così che, verificatosi un principio di incendio nel corso della lavorazione, fosse necessario applicare nel punto carta catramata, con l'ausilio di un cannello da riscaldamento alimentato a GPL (art. 64 comma 1 lett. a) d.lgs. 81/08);
- non avendo adottato, in coordinamento con il datore di lavoro dell'impresa intestata a [REDACTED] le misure di tutela previste all'art. 15 D.lgs. 81/08 (art. 95 comma 1 D.lgs. 81/2008) consentivano che [REDACTED] che si trovava sulla copertura dell'edificio per ripararlo a seguito della verificata infiltrazione di acqua dalla stessa, data l'insorgenza di un incendio originato dalla posa di una guaina in catrame tentasse di spegnerlo con una scopa, così rompendo il piano su cui si trovava precipitando da un'altezza di circa metri 8,5 e perdendo la vita.

In [REDACTED] l'1.8.2019

O) del reato p. e p. dall'art. 96 comma 1 lett. g) D.lgs. 81/08 perché, quale legale rappresentante dell'omonima ditta, esecutrice delle lavorazioni di riparazione del tetto dell'immobile sito in [REDACTED] non predisponendo il piano operativo di sicurezza per i lavori suddetti

In [REDACTED] in data antecedente e prossima al 1.8.2019

Rat

P) del reato p. e p. dall'art. 97 comma 1 D.lgs. 81/08 perché, quale legale rappresentante dell'omonima ditta, esecutrice delle lavorazioni di riparazione del tetto dell'immobile sito in [REDACTED] non verificava le condizioni di sicurezza dei lavori predetti, affidati alla sua ditta

In [REDACTED] in data antecedente e prossima al 1.8.2019

Q) del reato p. e p. dall'art. 148 comma 1 D.lgs. 81/08 perché, quale legale rappresentante dell'omonima ditta, esecutrice delle lavorazioni di riparazione del tetto dell'immobile sito in [REDACTED] consentiva che i lavori indicati iniziassero senza che fosse stata preventivamente accertata la resistenza del piano coinvolto al peso degli operai e dei materiali di impiego, essendo la copertura ove si effettuava la lavorazione costituita da travi portanti ad "Y", intervallate da lastre di eternit e pannelli in vetroresina, entrambi materiali non portanti.

In [REDACTED] 1.8.2019

R) del reato p. e p. dall'art. 148 comma 1 D.lgs. 81/08 perché, quale legale rappresentante dell'omonima ditta, esecutrice delle lavorazioni di riparazione del tetto dell'immobile sito in [REDACTED] consentiva che i lavori iniziassero senza che fosse garantita la sicurezza degli addetti, ovvero senza disporre strutture protettive come tavole sopra le orditure, sottopalchi, reti di sicurezza, e senza che i lavoratori fossero dotati di dispositivi anticaduta, quali imbracature di sicurezza.

In [REDACTED] 1.8.2019

sentite le parti;

premessi che:

- con decreto del Gup del 13.4.2021 [REDACTED] era rinviato a giudizio per il reato di omicidio colposo aggravato, per avere causato la morte in data 1.8.2019 di [REDACTED], oltre che per alcune contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro;
- nelle udienze del 6.6.2022, del 4.7.2022 e del 21.11.2022 si svolgeva l'istruttoria; all'esito le parti illustravano le rispettive conclusioni (il PM chiedeva la condanna dell'imputato, previo riconoscimento della continuazione e delle attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione; la Difesa chiedeva l'assoluzione e, in subordine, attenuanti generiche, minimo della pena e benefici di legge);
- all'udienza odierna, cui il processo era rinviato per eventuali repliche, le parti vi rinunciavano;

rilevato che:

- l'istruttoria svolta ha consentito di accertare i fatti ascritti all'imputato e il richiesto elemento soggettivo;

PA

- quanto alla condanna dell'imputato per i reati colposi contestatigli, pare però necessario il pronunciamento della Corte Costituzionale in ordine alla **legittimità costituzionale dell'art. 529 c.p.p. nella parte in cui, nei procedimenti relativi a reati colposi, non prevede la possibilità per il giudice di emettere sentenza di non doversi procedere allorché l'agente, in relazione alla morte di un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia già patito una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso;**

ciò premesso,

OSSERVA

1. Rilevanza della questione

1.1 [REDACTED] è accusato di avere, con più violazioni della normativa in materia antinfortunistica, causato la morte del nipote [REDACTED] figlio di suo fratello.

L'istruttoria svolta ha consentito di accertare che l'imputato e il nipote operavano entrambi all'interno di un cantiere edile (ove, in particolare, vi era da riparare il tetto di un capannone): il primo quale titolare di una piccola ditta individuale (all'epoca dei fatti priva di dipendenti) nell'ambito di un rapporto di appalto di fatto con il coimputato (separatamente giudicato) [REDACTED]; il secondo quale lavoratore dipendente ("in nero") dello stesso [REDACTED]; il tutto in un contesto contrassegnato sia dalla mancata formalizzazione dei rapporti, sia dalla sottoremunerazione del lavoro (il [REDACTED] era imputato anche per il reato ex art. 603 bis c.p., per il quale era condannato in sede di rito abbreviato), sia dal mancato rispetto da parte del committente/datore di lavoro [REDACTED] delle più basilari disposizioni in materia di sicurezza (mancata formazione del lavoratore, mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale, mancata predisposizione delle misure volte a fronteggiare i rischi da interferenza, ecc.).

In tale contesto anche l'attuale imputato, per quanto in una situazione di marcato svantaggio economico rispetto al committente, si rendeva però responsabile del mancato rispetto di alcune norme cautelari, con efficienza causale rispetto al verificarsi dell'evento letale: in particolare, come emerge dalle stesse dichiarazioni da lui rese in sede d'interrogatorio, egli ometteva il doveroso controllo dello stato dei luoghi prima di iniziare le attività di riparazione del tetto del capannone, usando un cannello collegato a



una bombola a gpl per applicare una guaina; in particolare ometteva di verificare i materiali di cui era composta la copertura (in parte costituita da strutture non portanti), sulla quale per effetto della citata operazione si sviluppava una combustione, con conseguente crollo di una parte della superficie e del lavoratore [REDACTED] (che quindi precipitava al suolo da un'altezza di circa 8,5 metri, con conseguente decesso), che operava nei pressi e che accorreva con una scopa per tentare di spegnere con la stessa le fiamme; l'imputato aveva infatti ommesso altresì di portare con sé o comunque di verificare la presenza in cantiere di estintori o altri strumenti antincendio adeguati; in generale l'imputato ometteva di valutare adeguatamente i rischi connessi alla propria attività e iniziava le operazioni senza alcun coordinamento con il [REDACTED] in punto sicurezza.

1.2 Alla luce di quanto precede si dovrebbe affermare la responsabilità dell'imputato [REDACTED], con conseguente condanna.

1.3 Si deve però rilevare che l'imputato, per effetto della propria condotta e più precisamente in relazione alla morte del nipote che egli stesso ha contribuito a cagionare, ha certamente già patito una sofferenza morale proporzionata alla gravità del reato commesso, con la conseguenza che un'ulteriore pena inflitta con la sentenza di condanna risulterebbe sproporzionata.

In proposito, da un lato – sotto il profilo della gravità del reato – si deve rilevare che il prevenuto operava in una situazione di evidente svantaggio economico rispetto al committente e di carenza di mezzi, in cui esposta a rischio era anche la sua stessa incolumità personale (al momento del sinistro anche l'imputato si trovava, insieme alla vittima, sul tetto su cui si sviluppavano le fiamme, con la conseguenza che anch'egli avrebbe potuto precipitare com'è avvenuto per il nipote).

Dall'altro, sotto il profilo del patimento morale già subito per effetto del reato, lo stesso può ragionevolmente essere presunto in considerazione del rapporto tra l'imputato e la vittima.

Chiunque abbia raggiunto da un po' di anni l'età adulta conosce il dolore legato alla perdita di un congiunto; tale dolore – in base all'id quod plerumque accidit – è inoltre maggiore allorché il congiunto sia una persona più giovane. Allorché la morte del congiunto consegua ad una condotta dell'agente è inoltre ragionevole ritenere che al

dolore in sé per la perdita si aggiungano sofferenze ulteriori legate ai rimpianti, ai sensi di colpa, alle tensioni che inevitabilmente si determinano tra i familiari superstiti.

Nel caso di specie, inoltre, si deve considerare che l'imputato era l'unico membro della famiglia di origine del nipote presente in Italia e costituiva un punto di riferimento per lo stesso, con frequenti contatti telefonici, quando non di persona (la stessa notte immediatamente precedente il sinistro la vittima aveva dormito a casa dell'imputato).

Si aggiunga che [REDACTED] era tra i primi a soccorrere la vittima; al momento del proprio arrivo sul posto, i Carabinieri rinvenivano l'imputato accovacciato vicino al giovane, nel disperato e vano tentativo di rianimarlo.

Infine si deve rilevare che i genitori, la moglie e la sorella del defunto si sono costituiti parte civile nel procedimento a carico di [REDACTED] (separatamente giudicato), ma non nel presente procedimento a carico di [REDACTED]

1.4 In definitiva, qualora fosse introdotta l'auspicata possibilità per il giudice di emettere sentenza di non doversi procedere – onde evitare l'applicazione di una pena che risulterebbe sproporzionata in considerazione del dolore già patito dall'autore del reato – l'imputato potrebbe senz'altro beneficiarne.

2. La poena naturalis

2.1 Con la presente ordinanza si chiede alla Corte Costituzionale di introdurre nell'ordinamento italiano, nei procedimenti per reati colposi, la possibilità per il giudice di astenersi dal condannare l'imputato allorché questi abbia già patito – per il fatto di avere cagionato la morte di un congiunto – una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso.

Si tratterebbe di dare rilevanza ad uno dei casi più importanti, forse il più rilevante, di poena naturalis, dovendosi intendere con tale espressione il male – di carattere fisico, morale o economico – che l'agente subisca per effetto della sua stessa condotta illecita (male che egli si autoinfligge o che gli viene inflitto da terzi, al di fuori della reazione sanzionatoria dell'ordinamento, in ragione della sua condotta). Sono cioè ipotesi in cui l'autore del reato è anch'egli vittima – direttamente o indirettamente – del reato stesso.

PA

2.2 Attualmente l'ordinamento italiano non contempla alcuna possibile rilevanza della pena naturale, se non nei limiti generali del possibile riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o nell'ambito della commisurazione giudiziale della pena.

2.3 Si tratta viceversa di un istituto che, oltre a vantare illustri origini nel pensiero filosofico, trova accoglienza in numerosi ordinamenti stranieri.

2.3.1 Il caso più noto è quello del codice penale tedesco (Strafgesetzbuch), il cui par. 60 prevede che il giudice si astenga dall'infliggere la pena (che non superi un anno di detenzione) se le conseguenze del fatto che hanno già colpito l'autore sono così gravi che la pena risulterebbe manifestamente inappropriata¹

2.3.2 Il principio è recepito anche nell'ordinamento svedese, il cui codice criminale al cap. 29, sezioni 5 e 6, prevede che il giudice – in presenza di situazioni specifiche (ad es. la circostanza che l'imputato abbia subito gravi lesioni personali a causa del reato) o di “qualche altra circostanza” – possa applicare una pena ridotta o, se “è chiaramente irragionevole imporre una sanzione”, possa annunciare la remissione della sanzione².

1

§ 60 Absehen von Strafe. Das Gericht sieht von Strafe ab, wenn die Folgen der Tat, die den Täter getroffen haben, so schwer sind, daß die Verhängung einer Strafe offensichtlich verfehlt wäre. Dies gilt nicht, wenn der Täter für die Tat eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verwirkt hat.

2

5 § /Träder i kraft I:2022-08-01/ Vid straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig omfattning beakta

1. om den tilltalade till följd av brottet drabbats av allvarlig kroppsskada,
2. om den tilltalade till följd av hög ålder eller dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brottets straffvärde,
3. om en i förhållande till brottets art ovanligt lång tid förflutit sedan brottet begicks,
4. om den tilltalade efter förmåga försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa skadliga verkningar av brottet,
5. om den tilltalade frivilligt angett sig,
6. om den tilltalade förorsakas men till följd av att han eller hon på grund av brottet blir eller kan antas bli avskedad eller uppsagd från anställning eller drabbas av annat hinder eller synnerlig svårighet i yrkes- eller näringsutövning,

Nel codice penale finlandese è prevista viceversa per simili casi la possibilità di una riduzione della pena³

2.3.3 L'istituto in questione ha inoltre trovato larga diffusione in vari sistemi giuridici sudamericani: se ne rinviene traccia nell'ordinamento dell'Argentina⁴, del Perù⁵, della Bolivia⁶, della Colombia⁷ e dell'Ecuador⁸.

7. om ett straff utmätt efter brottets straffvärde skulle framstå som oproportionerligt strängt med hänsyn till andra rättsliga sanktioner till följd av brottet, eller

8. om någon annan omständighet påkallar att den tilltalade får ett lägre straff än brottets straffvärde motiverar.

F
inns det någon sådan omständighet som avses i första stycket, får rätten döma till ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet, om det finns särskilda skäl för det.

L
ag (2022:1016).

6
§ Om det med hänsyn till någon sådan omständighet som avses i 5 eller 5 a § är uppenbart oskäligt att döma till påföljd, ska rätten meddela påföljdseftergift. *Lag (2022:792).*

3

Kap 6, § 7 (13.6.2003/515)

Kohtuullistamisperusteet

Edellä 6 §:ssä säädetyn lisäksi on rangaistusta lieventävänä seikkana otettava huomioon myös

1) tekijälle rikoksesta johtunut tai hänelle tuomiosta aiheutuva muu seuraus,

2) tekijän korkea ikä, heikko terveydentila tai muut henkilökohtaiset olot sekä

3) rikoksen tekemisestä kulunut huomattavan pitkä aika,

j
os vakiintuneen käytännön mukainen rangaistus johtaisi näistä syistä kohtuuttomaan tai poikkeuksellisen haitalliseen lopputulokseen.

4

Così recita l'art. 31 del Código Procesal Penal Nacional (Criterios de oportunidad): Los representantes del Ministerio Público Fiscal podrán prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal pública o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho en los casos siguientes:

...]

. Si el imputado hubiera sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que tornara innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena;

...]

5

CÓDIGO PROCESAL PENAL. Libro Primero, Artículo 2.- Principio de oportunidad: 1. El Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera

e los siguientes casos:

) Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre que este último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, y la pena resulte innecesaria.

...]

6

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Artículo 21. (Obligatoriedad). La Fiscalía tendrá la obligación de ejercer la acción penal pública en todos los casos que sea procedente.

No obstante, podrá solicitar al juez que prescinda de la persecución penal, de uno o varios de los hechos imputados, respecto de uno o algunos de los partícipes, en los siguientes casos:

...]

) Cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho, un daño físico o moral más grave que la pena por imponerse;

...]

7

Ley 906 de 2004

ARTÍCULO 323. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.

La Fiscalía General de la Nación, en la investigación o en el juicio, hasta antes de la audiencia de juzgamiento, podrá suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal, en los casos que establece este código para la aplicación del principio de oportunidad. El principio de oportunidad es la facultad constitucional que le permite a la Fiscalía General de la Nación, no obstante que existe fundamento para adelantar la persecución penal, suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella, por razones de política criminal, según las causales taxativamente definidas en la ley, con sujeción a la

reglamentación expedida por el Fiscal General de la Nación y sometido a control de legalidad ante el Juez de

2.3.4 Come mostra dunque una, tutt'altro che esaustiva, ricerca comparatistica, numerosi ordinamenti, sia pur con modalità diverse (che tengono conto delle diverse impostazioni di fondo e in particolare dell'obbligatorietà o meno dell'azione penale), attribuiscono rilevanza alla c.d. pena naturale al fine di evitare l'applicazione di una pena "non necessaria" o che comunque risulterebbe "sproporzionata" o "irragionevole".

2.4 Quanto all'ordinamento italiano, vale la pena ricordare quanto previsto dallo schema di legge delega per l'emanazione di un nuovo codice penale elaborato nel 1991 dalla Commissione nominata dal ministro Vassalli e presieduta dal prof. Pagliaro; tale progetto all'art. 40 indicava – come uno dei criteri della delega – la previsione che il giudice si astenesse dal pronunciare sentenza di condanna per un reato colposo quando al reo fossero già derivati dalla condotta illecita effetti pregiudizievoli tali da rendere l'applicazione della pena ingiustificata, in rapporto sia alla colpevolezza, sia alle esigenze di prevenzione speciale⁹.

Garantías.

ARTÍCULO 324. CAUSALES. El principio de oportunidad se aplicará en los siguientes casos:

...]

[

6

. Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, haya sufrido, a consecuencia de la conducta culposa, daño físico o moral grave que haga desproporcionada la aplicación de una sanción o implique desconocimiento del principio de humanización de la sanción.

...]

[

8

Código Orgánico Integral Penal - Art. 372. Pena natural.- En caso de pena natural probada, en las infracciones de tránsito y cuando la o las víctimas sean parientes del presunto infractor hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, la o el juzgador podrá dejar de imponer una pena o imponer exclusivamente penas no privativas de libertad.

9

Art. 40 Astensione dalla pena

1

. Prevedere che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato colposo, possa astenersi dall'infliggere la pena, quando il reo abbia subito gli effetti pregiudizievoli del reato in misura e forma tale che l'applicazione della pena risulterebbe ingiustificata sia in rapporto alla colpevolezza che alle esigenze di prevenzione speciale.

PA

Il successivo progetto elaborato dalla Commissione Pisapia, istituita dal ministro Mastella nel 2006, si limitava a prevedere un “correttivo di equità” (a fronte peraltro della prevista eliminazione delle circostanze attenuanti generiche), in base al quale il giudice, dopo aver determinato la pena in concreto, potesse (con una decisione analiticamente motivata) applicare una ulteriore diminuzione quando essa risultasse eccessiva rispetto all’effettivo disvalore del fatto. Dalla relazione di accompagnamento emerge che la Commissione si prefigurava l’applicazione di tale correttivo proprio nelle ipotesi di pena naturale, di cui costituiva esempio paradigmatico la morte del congiunto nel corso di un incidente stradale; nel corso dei lavori era anche contemplata la possibilità, in simili casi, di prevedere una causa di non punibilità, ma la proposta non era approvata dalla maggioranza¹⁰.

2

. Previsione di un’analoga possibilità per il reato doloso, purché gli effetti pregiudizievoli si siano verificati esclusivamente a carico del soggetto agente.

¹⁰

“Il correttivo di equità, a differenza delle circostanze attenuanti generiche, è, nelle intenzioni della Commissione, uno strumento da utilizzare in casi eccezionali e particolari quali quelli in cui le conseguenze del reato abbiano già determinato una “pena naturale” ritenuta più che sufficiente in relazione al disvalore del fatto: l’esempio di scuola è quello relativo a un omicidio colposo per violazione del codice della strada in cui la vittima, o le vittime, sono persone legate da forti legami affettivi al responsabile del reato. E’ questo il motivo per cui, nell’ultima versione di tale direttiva, si è voluto specificare che la diminuzione di pena possa essere applicata, solo quando la pena inizialmente prevista sia “palesamente eccessiva” rispetto all’effettivo disvalore del fatto. E si è voluto specificare, proprio per evitare una interpretazione estensiva, che, in caso di applicazione del “correttivo di equità” la decisione debba essere “analiticamente motivata” proprio per evitare qualsiasi indiscriminata applicazione di una norma di favore, garantendo, anche attraverso il controllo di legittimità, che la pena sia effettivamente adeguata al caso concreto. E’ stata anche valutata, nell’ambito della Commissione, la proposta di prevedere, in casi simili, una specifica causa di non punibilità, in quanto, in casi del tutto particolari, già può essere sufficiente la “pena” e la “sofferenza” derivanti dalle conseguenze del reato: un’eventuale altra sanzione non avrebbe alcuna giustificazione proprio in considerazione della finalità che la pena deve avere ai sensi dell’art. 27 della Costituzione. La Commissione, a larga maggioranza, non ha accolto tale proposta e si è orientata per la norma prevista dall’art. 36, la cui finalità – è opportuno ribadirlo onde evitare equivoci – è ben diversa da quella dell’attuale art. 62 bis c.p.”

Nel corso della XVII Legislatura il contenuto dello schema di legge delega per la riforma del codice penale predisposto dalla Commissione Pisapia era sostanzialmente riproposto nel disegno di legge n. 735 presentato al Senato¹¹.

2.5 Fatte queste premesse, occorre ora chiedersi se – alla stregua dei principi affermati nella Costituzione italiana – il nostro ordinamento penale debba attribuire rilevanza alla pena naturale e se tale novità possa essere introdotta attraverso una sentenza della Corte Costituzionale.

Si tratta certamente di una materia contrassegnata da un notevole margine di discrezionalità del Legislatore e in cui, per di più, un intervento organico del Legislatore sarebbe opportuno per assicurare la sistematicità della disciplina: basti pensare alla pluralità di possibili pene naturali (la morte del congiunto, come nel caso qui esaminato, ma anche le relative lesioni personali, le lesioni personali riportate dallo stesso autore del fatto, l'interruzione del rapporto di lavoro, la sottoposizione ad un gravoso processo mediatico o ad un processo penale di durata eccessiva), alla configurazione di una causa di non punibilità o di non procedibilità, alla possibilità che in relazione ad alcune di esse il Legislatore opti per configurare una mera circostanza attenuante, all'estensione dell'ambito di applicabilità ai soli reati colposi o anche a quelli dolosi e all'eventuale fissazione di una soglia massima di gravità dei reati in questione.

A fronte tuttavia dell'assenza di un simile intervento, quanto meno con riguardo ai casi più tragici – in cui l'autore del reato colposo abbia con la propria condotta cagionato la morte di un congiunto – appare possibile e necessario un intervento della Corte Costituzionale.

2.6 La casistica che si può ricavare dalle sentenze della Corte di Cassazione è varia: una madre condannata per omicidio colposo in relazione alla morte per annegamento del figlio minore, di cui aveva ommesso la vigilanza (Cass. Sez. 4, Sentenza 03.04.2008 n. 13939); un nipote condannato per omicidio colposo in relazione alla morte dello zio,

¹¹

Articolo 35. (Correttivo di equità)

1
. Prevedere che il giudice possa applicare, con provvedimento analiticamente motivato, una diminuzione della pena per non più di un terzo nei casi in cui, dopo aver determinato la pena in concreto, questa risulti palesemente eccessiva rispetto all'effettivo disvalore del fatto.

cagionata nel corso dei lavori di abbattimento di un albero, eseguiti in violazione della normativa antinfortunistica (Cass. Sez. 4, Sentenza 26.3.2014 n. 16067); una madre condannata per omicidio colposo in relazione alla morte, nel corso di un incidente stradale, del figlio di pochi mesi, non assicurato nel seggiolino (Cass. Sez. 4, Sentenza 13.11.2014 n. 49735); una madre condannata per omicidio colposo in relazione alla morte del figlio di tre anni, investito nel corso di un attraversamento stradale in relazione al quale la genitrice aveva ommesso di tenerlo per mano (Cass. Sez. 4, Sentenza 19.4.2018 n. 29505); una moglie condannata per omicidio colposo in relazione alla morte del marito malato, dal cui letto aveva negligenemente rimosso la barriera protettiva laterale (Cass. Sez. 4, Sentenza 11.2.2020 n. 11536); un datore di lavoro condannato per omicidio colposo in relazione alla morte del fratello, suo dipendente, non formato adeguatamente e munito di attrezzatura non idonea (Cass. Sez. 4, 22.6.2021, n. 24417).

Questi e altri casi analoghi hanno tutti in comune la tragicità della vicenda, nell'ambito della quale l'autore del reato ha già patito una sofferenza morale, in relazione alla morte del congiunto, tale da poter rendere sproporzionata e inutilmente afflittiva la risposta sanzionatoria penale in danno di persone già (ben più) gravemente segnate dall'evento letale.

Il perdurare di una simile situazione fa sì, inevitabilmente, che questa forma di "accanimento" si riproduca ulteriormente, cagionando inutili sofferenze ad altri soggetti e alle loro famiglie.

2.7 La questione è peraltro sollevata con riguardo esclusivo ai reati colposi, nei quali non vi è la coscienza e volontà di cagionare l'evento; al contrario, in relazione alla tipologia di evento – che colpisce pesantemente, oltre alla vittima, anche l'autore della condotta, suo congiunto – è evidente come quest'ultimo fosse il primo a non volere il verificarsi dell'evento e come la pronuncia che si auspica non andrebbe a compromettere minimamente la funzione di prevenzione generale della norma incriminatrice (si veda, più diffusamente, infra).

2.8 La mancata previsione della possibilità per il giudice di astenersi dal pronunciare una sentenza di condanna in simili casi – allorché l'agente, per effetto della morte del prossimo congiunto conseguente alla sua condotta, abbia già subito una sofferenza morale proporzionata alla gravità del reato commesso – pare violare i principi



costituzionali sotto tre distinti profili: non rispetta il principio di proporzionalità della pena; comporta l'applicazione di una pena non necessaria e inutile; viola il divieto di pene disumane.

2.9 Presupposto comune a tutti e tre i possibili profili di illegittimità è il dato della sofferenza che comporta in un soggetto la perdita di un prossimo congiunto (la cui nozione è fissata dall'art. 307 co. 4 c.p.).

Come già accennato, si tratta di un dato che appare possibile presumere in via generale sulla base dell'esperienza generale, così come – allorché la morte del congiunto conduca ad una condotta dell'agente – appare ragionevole ritenere che al dolore in sé per la perdita si aggiungano sofferenze ulteriori legate ai rimpianti, ai sensi di colpa, alle tensioni che inevitabilmente si determinano tra i familiari superstiti; il tutto fatto salvo l'eventuale approfondimento nel singolo processo con riguardo allo specifico legame tra l'imputato ed il deceduto, all'eventuale rapporto di convivenza, alle circostanze concrete della morte, ecc.

Plurime norme processuali del resto riconoscono e attribuiscono specifica rilevanza al vincolo esistente tra un soggetto e i prossimi congiunti: a partire dall'art. 90 co. 3 c.p.p., ai sensi del quale *“Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente”*.

Sempre sul presupposto del vincolo familiare e dei connessi sentimenti, il legislatore ha previsto tra l'altro la facoltà di astensione dei prossimi congiunti dal deporre (art. 199 c.p.p.), specifiche ipotesi di incompatibilità/astensione del giudice (artt. 35-36 c.p.p.) e – sul versante del diritto sostanziale – specifiche cause di non punibilità o circostanze attenuanti in favore di chi abbia agito a vantaggio del prossimo congiunto (artt. 270 ter, 307, 384, 386, 418 c.p.).

3. I vari profili di illegittimità. La violazione del principio di proporzionalità della pena

3.1 Il principio di proporzionalità della pena non è enunciato espressamente in alcuna disposizione della Costituzione. In base alla giurisprudenza consolidata della Corte



Costituzionale lo stesso è tuttavia ricavabile dal principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e dal principio della funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 co. 3 Cost. Alcune pronunzie più recenti hanno censurato il trattamento sanzionatorio previsto da talune disposizioni di legge anche alla stregua del principio di offensività ex art. 25 co. 2 Cost. e del principio di personalità della responsabilità penale ex art. 27 co. 1 Cost.

3.2 Il principio di proporzionalità, affermato in principio con specifico riguardo alla sanzione penale ed in particolare alla pena detentiva (cui del resto ha riguardo elettivamente il principio della finalità rieducativa sul quale è stato storicamente fondato il principio di proporzionalità), è stato via via esteso dalla Corte Costituzionale ad altri tipi di sanzioni e al trattamento sanzionatorio complessivo.

La Corte alla luce di detto principio ha censurato talune pene accessorie determinate in misura fissa (è il caso dell'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa prevista dall'art. 216 ultimo comma legge fallimentare in materia di bancarotta fraudolenta: sentenza 222 del 2018).

L'ambito applicativo del principio è stato esteso anche alle sanzioni amministrative accessorie che il giudice penale deve applicare in caso di condanna (sentenza n. 88 del 2019 con riguardo all'automatismo applicativo della revoca della patente di guida prevista per i reati di omicidio stradale e lesioni stradali).

Il diritto a non essere oggetto di reazioni sanzionatorie sproporzionate è stato poi esteso anche all'illecito amministrativo avente natura punitiva (sentenza n. 112 del 2019 in materia di confisca amministrativa obbligatoria ex art. 187-sexies T.U.F. del prodotto e dei beni utilizzati per commettere l'illecito; sentenza n. 185 del 2021 in materia di violazione degli obblighi informativi ex art. 7 d.l. 158/2012 per i giochi e le scommesse con vincite in denaro; sentenza n. 95 del 2022 in materia di atti contrari alla pubblica decenza ex art. 726 c.p.)¹². In tali casi la Corte Costituzionale ha valorizzato non il principio ex art. 27 co. 3 Cost., storicamente ritenuto non applicabile al di fuori della

¹²

Per il vero il principio di proporzionalità è stato applicato anche con riguardo a misure amministrative per le quali pur veniva negata la natura punitiva (sentenza n. 22 del 2018 in tema di revoca della patente di guida ex art. 120 co. 2 Codice della Strada).

materia penale in senso stretto, ma l'art. 3 Cost., in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione amministrativa.

La Corte ha ritenuto applicabile il principio di proporzionalità anche agli illeciti disciplinari (sentenza n. 197 del 2018 con riguardo alla sanzione disciplinare della rimozione del magistrato ex art. 12 co. 5 d.lgs. 109/2006).

3.3 La Corte Costituzionale ha inoltre affermato che la valutazione della proporzionalità della pena deve avere riguardo al trattamento sanzionatorio complessivo, comprensivo della pena detentiva e della pena pecuniaria (sentenza n. 136 del 2020).

Analogamente, nel caso in cui ad un unico fatto conseguano tanto una sanzione penale quanto una sanzione amministrativa punitiva (ove cioè lo stesso fatto integri sia un reato sia un illecito amministrativo di natura punitiva), la Corte Costituzionale, chiamata a valutare la possibile violazione del principio del *ne bis in idem*, sulla scorta di quanto affermato anche dalla Corte EDU e dalla Corte di Giustizia dell'U.E. ha ritenuto necessario – tra l'altro – valutare il trattamento sanzionatorio complessivo, onde assicurare che lo stesso non risulti sproporzionato rispetto alla gravità del fatto.

Ad analoghe conclusioni è giunta anche la Corte di Cassazione, sia in tema di manipolazione del mercato (Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 45829 del 16/07/2018 Rv. 274179 – 02) e abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 49869 del 21/09/2018 Rv. 274604 – 01), sia in tema di danneggiamento posto in essere dal detenuto già sanzionato in via disciplinare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9184 del 15/12/2016 Rv. 269237 – 01).

L'ordinamento guarda al trattamento sanzionatorio complessivo anche in relazione alle pene (o ai periodi di carcerazione preventiva) già scontate all'estero, in relazione al medesimo fatto di reato, per effetto di sentenze straniere. Il codice penale all'art. 138 prevede infatti che, quando il giudizio svolto all'estero sia rinnovato in Italia (nell'ipotesi quindi in cui non operi un divieto di *bis in idem* internazionale di fonte pattizia), la pena scontata all'estero è sempre computata (per effetto del combinato disposto degli artt. 137 e 138 c.p. si tiene inoltre conto anche della custodia cautelare subita all'estero).

3.4 Occorre ora chiedersi se, nell'ambito del trattamento sanzionatorio complessivo di cui debba essere valutata la proporzionalità rispetto alla gravità del fatto commesso, sia necessario considerare anche la pena naturale.

PA

In particolare, laddove il soggetto autore del reato abbia, per effetto di questo, cagionato la morte di un prossimo congiunto, appare necessario considerare anche la sofferenza già provata dall'imputato in relazione a tale morte; nel caso in cui detta sofferenza sia già chiaramente proporzionata rispetto alla gravità del reato commesso, ogni pena ulteriore applicata dal giudice risulterebbe sproporzionata ed eccessiva.

3.5 Questo giudice è consapevole della diversità ontologica della poena naturalis rispetto alle risposte sanzionatorie penali o amministrative-punitive (o anche disciplinari o contabili): queste ultime sono predisposte dall'ordinamento a scopo sanzionatorio, laddove la prima si verifica semplicemente in natura, a prescindere da una previsione in tal senso dell'ordinamento (e d'altro canto si è visto che l'art. 138 c.p. attribuisce rilevanza anche alle pene applicate in altri ordinamenti).

Ciò non toglie però che la pena naturale condivida con la pena vera e propria (e con le altre sanzioni a tal fine assimilabili) la propria portata afflittiva. Inoltre, entrambe sono – sia pur per effetto di percorsi causali differenti – conseguenza del fatto illecito.

Se dunque la pena è un evento di carattere afflittivo che trova nel reato commesso la propria giustificazione, tale pena sembra non necessaria ed eccessiva qualora, per effetto dello stesso fatto illecito, il relativo autore abbia già subito un'afflizione paragonabile a quella che lo Stato vorrebbe produrre con la propria sanzione o addirittura notevolmente superiore, quale quella normalmente conseguente alla morte di un prossimo congiunto. E poco rileva che tale sofferenza non sia stata voluta dall'ordinamento ma sia il portato dello stesso fatto di reato che si vorrebbe punire.

4. La violazione del principio di ragionevolezza-proporzionalità. La non necessità della condanna

4.1 Un secondo profilo d'illegittimità attiene alla possibile violazione degli artt. art. 3 e 13 della Costituzione in ragione della compressione non necessaria della libertà personale dell'individuo.

Perché il Legislatore possa limitare i diritti fondamentali dei singoli è essenziale che le disposizioni limitative *“siano volte alla tutela di un altro diritto o al perseguimento di un altro interesse costituzionalmente rilevante, in ossequio ai principi di idoneità, necessità*

e proporzionalità” (in questi termini, in tema di libertà di comunicazione, Corte Costituzionale sentenza n. 20 del 2017, ma si tratta di principio risalente, affermato anche in altri ambiti, ad es. recentemente con le sentenze n. 191 del 2020 e 148 del 2022).

4.2 Ebbene, occorre chiedersi se la punizione di colui che abbia commesso un reato colposo, così cagionando la morte di un suo prossimo congiunto, sia necessaria; anzi, la domanda corretta da porsi è se tale punizione sia sempre necessaria, o se piuttosto non sia più conforme ai principi costituzionali riservare al giudice la possibilità – una volta valutate la gravità della colpa, la relazione tra vittima e autore del reato e le altre circostanze del caso concreto – di astenersi dal condannare l'imputato.

4.3 Ad avviso di chi scrive tale necessità non sussiste.

La questione va esaminata avendo riguardo alle plurime funzioni cui la pena assolve.

4.3.1 Innanzi tutto, sotto un profilo di prevenzione generale, l'incriminazione dell'omicidio colposo risponde alla legittima finalità di indurre i consociati a non violare i canoni di diligenza, prudenza e perizia e le previsioni normative specifiche, onde evitare che si verifichino eventi letali.

In sede poi di applicazione giudiziale della norma, a fronte della commissione di un omicidio colposo ai danni di un prossimo congiunto, non pare necessario che quella previsione generale si inveri nella condanna del singolo imputato.

Tale condanna assolve normalmente ad una funzione generalpreventiva non nel senso che debba essere esemplare o che debba costituire un monito per i consociati (si tratterebbe di un'indebita strumentalizzazione dell'individuo), ma semplicemente nel senso che costituisce l'inveramento nel singolo caso della previsione incriminatrice, questa si rivolta con finalità dissuasiva ai consociati.

Normalmente tale traduzione della previsione generale e astratta nella condanna del singolo che abbia commesso il fatto incriminato è necessaria, posto che diversamente (se alla minaccia della pena non seguisse poi la condanna del singolo autore del reato) ne risulterebbe compromessa l'efficacia dissuasiva della norma incriminatrice.

A tale regola generale pare però potersi derogare nel caso in cui l'autore del reato abbia già patito una sofferenza adeguata in relazione alla morte del congiunto. In tal caso, infatti, è evidente che la deroga non comprometterebbe minimamente l'efficacia dissuasiva della norma: chiunque anzi, constatando le possibili gravi conseguenze della



violazione delle regole cautelari (in termini di morte di un congiunto), sarebbe indotto a osservare dette regole a prescindere dalla punizione o meno dell'autore del reato.

È bene peraltro sottolineare che la questione viene sollevata con esclusivo riferimento ai reati colposi, in cui dunque non vi sia stata la coscienza e volontà dell'agente di commettere il reato.

4.3.2 La pena nei casi in esame non potrebbe assolvere neanche alla funzione rieducativa prevista dall'art. 27 co. 3 Cost. (*“a cui la pena deve tendere «da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue»”*: Corte Costituzionale sentenza n. 179 del 2017, che riprende la sentenza n. 313 del 1990)

A fronte dell'enorme sofferenza determinata dalla morte del congiunto, la pena non potrebbe infatti assolvere ad alcuna finalità rieducativa. Al contrario, l'autore del reato (si pensi alla madre o al padre che abbia cagionato colposamente la morte del figlio di pochi anni omettendo di collocarlo correttamente in auto nell'apposito seggiolino o di vigilarlo adeguatamente in spiaggia o in piscina) – che già veda tragicamente segnata la propria vita per la perdita del congiunto e per la possibile compromissione anche dei rapporti con i parenti superstiti – non potrà che percepire la pena stessa come irragionevole, se non addirittura come un crudele accanimento dello Stato nei suoi confronti; non potrebbe dunque esservi alcuna adesione al trattamento rieducativo.

4.3.3 La punizione non sarebbe necessaria neppure avendo riguardo alla funzione specialpreventiva (in accezione diversa dalla rieducazione).

L'autore del reato si asterrà infatti dal commettere nuovi fatti analoghi in ragione dell'esperienza personale delle gravi conseguenze della sua condotta colposa, a prescindere dall'applicazione da parte del giudice di una pena.

A fronte della perdita di un figlio, di un fratello o di un nipote e dei connessi sentimenti di dolore, frustrazione e rimorso, l'applicazione di una pena di qualche mese di reclusione (tra l'altro quasi sempre condizionalmente sospesa, difficilmente potendosi escludere una prognosi favorevole) non potrebbe infatti aggiungere alcunché in termini di prevenzione speciale.

4.3.4 Anche sotto il profilo della retribuzione (sempreché si voglia ravvisare in quest'ultima una finalità della pena e non semplicemente una garanzia per il condannato in termini di limite massimo alla potestà punitiva dello Stato) la condanna non pare

PA

sempre necessaria, posto che l'autore del fatto ha subito per effetto di questo un "male" che potrebbe essere (e normalmente lo è) già proporzionato alla gravità del reato commesso.

5. La violazione del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità

5.1 Un ultimo profilo di possibile illegittimità attiene alla violazione del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità di cui all'art. 27 co. 3 Cost.

5.2 Il divieto in questione è sancito dalla Costituzione unitamente al principio per cui le pene *"devono tendere alla rieducazione del condannato"* (le due frasi hanno in comune il soggetto, *"le pene"*).

Benché il termine *"trattamenti"* sia spesso impiegato con riferimento all'esecuzione della pena (detentiva), il tenore letterale della norma di per sé non esclude un'interpretazione del divieto di trattamenti disumani come riferito a tutti i momenti della fenomenologia punitiva. Inoltre, la proibizione dei trattamenti disumani si accompagna nell'ambito dell'art. 27 co. 3 Cost. al principio della finalità rieducativa della pena. Per tale principio si era inizialmente affermato – sia in dottrina, sia nella giurisprudenza della Corte Costituzionale - che lo stesso si riferirebbe alla sola fase esecutiva della pena (si vedano in particolare le sentenze della Corte n. 12 del 1966 e n. 1023 del 1988); successivamente, tuttavia, la Corte Costituzionale ha aderito alla tesi secondo cui la citata finalità, *"lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue"* (sentenza n. 313 del 1990, poi costantemente richiamata).

La citata circostanza – per cui la finalità rieducativa è una caratteristica essenziale della pena, in tutte le sue fasi – può consentire un'interpretazione anche del divieto di trattamenti disumani in termini analoghi, sì da non riferirlo cioè esclusivamente alla fase dell'esecuzione penale.

D'altra parte la Corte Costituzionale nella sentenza 99 del 2019 ha valorizzato il citato divieto di trattamenti contrari al senso di umanità per dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter co. 1-ter legge n. 354/1975 nella parte in cui non prevede

che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter. La Corte ha cioè ritenuto che possa violare il divieto in questione non solo l'applicazione di una certa tipologia di pena o la sua esecuzione con particolari modalità, ma l'esecuzione di una determinata pena, di per sé legittima, con riguardo ad una certa categoria di soggetti.

Non pare infine peregrino rilevare che in altri ordinamenti occidentali il divieto di trattamenti disumani è stato posto a fondamento del principio di proporzionalità (ad es. negli Stati Uniti d'America tale principio è stato desunto dalla Corte Suprema dal divieto di "*cruel and unusual punishments*" sancito dall'ottavo emendamento¹³). Il citato divieto è stato dunque interpretato come non avente ad oggetto unicamente la preclusione di alcune tipologie di pene o di certe modalità esecutive; ne è stata al contrario valorizzata la portata estensiva.

5.3 Ebbene, processare e punire in relazione ad un reato colposo chi abbia già patito (e stia ancora patendo), in ragione della cagionata morte del congiunto, una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso pare contrario al senso di umanità che permea l'intera Costituzione e che, con riguardo al diritto penale, è formalmente accolto nell'art. 27 co. 3 Cost.

5.4 A ben vedere, in simili casi – una volta accertata la responsabilità dell'imputato – l'inesorabilità della condanna pare essere, più che una scelta consapevole dell'ordinamento, la fredda conseguenza di rigidi automatismi, quasi l'applicazione di un sillogismo, noncurante della sottostante vicenda umana di sofferenza; al contrario, la nostra Costituzione pone l'individuo al centro del sistema o – detto altrimenti, parafrasando un antico insegnamento – le leggi sono state fatte per l'uomo e non l'uomo per le leggi.

Una pena concretamente priva di ogni utilità (come si è già visto, esaminando le diverse finalità della pena), fine a se stessa, si riduce ad un atto irrazionale e disumano.

¹³

Eighth Amendment to the United States Constitution: Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted.

6. Ulteriori considerazioni

6.1 Tali profili d'illegittimità non paiono esclusi dalla semplice possibilità astratta che l'imputato fruisca della sospensione condizionale della pena.

In primo luogo, tale possibilità non sempre ricorre, potendo non sussistere i presupposti: l'imputato potrebbe avere già beneficiato della sospensione condizionale in passato, per fatti totalmente diversi.

Inoltre, la concessione della sospensione condizionale della pena non escluderebbe comunque il rischio di una successiva revoca del beneficio, in relazione a fatti anche radicalmente diversi (futuri o anche già commessi), e comunque precluderebbe la successiva concessione del beneficio in relazione ad altri fatti.

6.2 Quanto all'individuazione della norma di legge oggetto di censura, la stessa risulta particolarmente problematica, posto che – come già evidenziato – la materia meriterebbe un intervento sistematico del Legislatore, con l'introduzione nel codice penale e/o nel codice di procedura penale di uno o più articoli interamente dedicati alla disciplina di una causa di non punibilità o di non procedibilità.

In difetto, pare comunque necessario – dovendo confrontarsi con le opzioni a disposizione – individuare la norma che più sia adatta ad essere oggetto dell'auspicata pronuncia manipolativa della Corte.

Oggetto di detta pronuncia potrebbero astrattamente essere gli artt. 529 e 531 c.p.p. o l'art. 649 c.p.p., norme che si vorrebbero applicare, ma che non prevedono tale possibilità; in alternativa, in una prospettiva opposta, si potrebbe censurare l'art. 533 c.p.p. – norma che si dovrebbe applicare normalmente – nella parte in cui non prevede che, pur quando l'imputato risulti colpevole del reato contestatogli, il giudice si possa astenere dalla condanna (allorché, nei procedimenti relativi a reati colposi, l'agente, in relazione alla morte del prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia già patito una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso). In alternativa la scelta potrebbe ricadere sull'art. 43 c.p. o su altra norma di diritto sostanziale.

Tra le citate soluzioni, la più adeguata pare essere quella che investe l'art. 529 c.p.p., avente ad oggetto le pronunce di non doversi procedere nei casi in cui l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, pur con la consapevolezza che la

menzionata disposizione è una norma di carattere generale deputata a prevedere la formula di proscioglimento in presenza di plurime possibili cause di improcedibilità disciplinate altrove.

6.3 Come si è già più volte rilevato, la materia che con la presente ordinanza si intende sottoporre all'esame della Corte è caratterizzata senza dubbio da un significativo margine di discrezionalità legislativa.

Il Legislatore tuttavia non è intervenuto. Anche il c.d. “progetto Pagliaro”, che pure prevedeva una disciplina della materia, ha sì dato origine ad un importante dibattito sia in dottrina sia in ambito istituzionale, ma non è poi sfociato in una novella normativa. Analoga sorte hanno avuto pure le iniziative successive, che pur si limitavano a prevedere una mera attenuazione della pena.

Si tratta d'altro canto di ambito contrassegnato non solo, come ogni settore del diritto penale, dall'incidenza sulla libertà personale dell'individuo – sicché appare *“più impellente l'esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, incisi dalle scelte del legislatore”* (sentenza n. 99 del 2019) – ma anche dalla tragicità delle vicende umane oggetto dei processi: vicende in cui l'imputato è anche vittima del proprio reato, in cui intere famiglie sono segnate (forse per sempre) dal dolore, in cui la punizione dell'imputato finirebbe per costituire un ulteriore grave pregiudizio anche per gli altri parenti superstiti. Si ritiene quindi necessario e indifferibile un intervento correttivo sul punto, onde evitare che ulteriori inutili sofferenze vengano cagionate ai soggetti coinvolti (personalmente o in quanto familiari dell'imputato e della vittima) nel presente processo ma anche in tanti altri (la breve disamina già compiuta evidenzia che plurimi sono i processi giunti dinanzi alla Corte di Cassazione per simili vicende; numerosi altri si arrestano per i motivi più vari nei gradi di merito).

Non pare azzardato in proposito un paragone con la vicenda oggetto dell'ordinanza n. 207/2018 e poi della sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale: anche in quel caso, sia pure per motivi radicalmente differenti, si trattava di materia che avrebbe richiesto un intervento sistematico del Legislatore e di fatti molto peculiari e delicati involgenti valori particolarmente rilevanti. Circostanza questa che induceva la Corte a non adottare la tecnica decisoria, più volte sperimentata, della dichiarazione di inammissibilità della questione accompagnata da un monito al Legislatore per l'introduzione della disciplina

PA

necessaria (eventualmente poi seguita, in caso di inerzia del Legislatore dalla declaratoria di incostituzionalità); viceversa, onde consentire al Parlamento di assumere le necessarie decisioni rimesse alla sua discrezionalità e al tempo stesso evitare che la norma censurata potesse *medio tempore* trovare ulteriore applicazione, la Corte – facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale – disponeva un congruo rinvio del giudizio in corso, salvo all’esito dello stesso prendere atto della mancata approvazione nelle more di alcuna legge in materia e conseguentemente pronunciarsi sul merito della questione con una declaratoria d’illegittimità costituzionale, posto che *“l’esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia”*.

6.4 La soluzione che s’intende proporre, anche se non obbligata, pare del resto “costituzionalmente adeguata”.

L’ordinamento conosce infatti plurime ipotesi di pronunce di non doversi procedere in ragione delle più svariate evenienze: alcune legate a vincoli costituzionali/convenzionali che precludono la prosecuzione del procedimento, altre a ragioni di opportunità ritenute meritevoli dal Legislatore (talora per favorire la rieducazione del soggetto, talora per tenere conto delle determinazioni della persona offesa, talora per mere esigenze deflattive, ecc.); alcune facenti riferimento ad atti delle autorità, altre a meri accadimenti naturali.

Si possono qui richiamare a titolo esemplificativo – oltre alla generale ipotesi di mancanza di una condizione di procedibilità – la pronuncia di proscioglimento prevista dall’art. 649 co. 2 c.p.p. per il caso di violazione del principio del *ne bis in idem*, la pronuncia predibattimentale di non doversi procedere prevista dall’art. 469 co. 1-bis c.p.p. per l’ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la sentenza che concede il perdono giudiziale ex art. 169 c.p., la sentenza di non doversi procedere per l’incapacità processuale irreversibile dell’imputato prevista dall’art. 72 bis c.p.p.

Vi sono poi tutte le ulteriori ipotesi di non doversi procedere per estinzione del reato (che ricadono però nell’ambito applicativo dell’art. 531 c.p.p.).

6.5 Non risulta possibile un’interpretazione costituzionalmente conforme, non essendovi nel dato letterale delle disposizioni di legge alcun riferimento che autorizzi una simile interpretazione.

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953,

ritenuta d'ufficio la questione rilevante e non manifestamente infondata,

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 529 c.p.p. nella parte in cui, nei procedimenti relativi a reati colposi, non prevede la possibilità per il giudice di emettere sentenza di non doversi procedere allorché l'agente, in relazione alla morte di un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia già patito una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso,

per violazione degli artt. 3, 13 e 27 co. 3 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Dispone l'immediata trasmissione alla Corte Costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso.

Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte Costituzionale.

Dà atto, anche ai fini di cui all'art. 23 co. 4 legge n. 87/1953, che la presente ordinanza è stata letta in udienza e che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono considerarsi presenti, ex art. 148 comma 5 c.p.p.

Firenze, 20.2.2023

Il Giudice
Franco Attinà



TRIBUNALE DI FIRENZE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA AUDIENZA
Firenze, 20.02.2023

LETTA IN
UDIENZA

Il Funzionario Giudiziario
Dott. MARCO CONFORTI

25

